

STATUTO

VOLARE SULL'ARTE S.R.L. IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PONTELATONE CE VIA PONTE
PELLEGRINO S.N.C.

Numero REA: CE - 332357

Codice fiscale: 04503820617

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-07-2020 - Statuto completo	2
--	---

	"STATUTO	
	Articolo 1	
	DENOMINAZIONE	
	La Società si denomina: "VOLARE SULL'ARTE S.R.L. Impresa	
	Sociale" .	
	Articolo 2	
	SEDE	
	La Sede è nel Comune di Pontelatone (CE) all'indirizzo	
	risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il	
	Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111 ter	
	disposizioni di attuazione del codice civile.	
	L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di	
	sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio	
	succursali, filiali, o uffici amministrativi senza stabile	
	rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale	
	nell'ambito del Comune sopraindicato.	
	Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi	
	secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso	
	da quello sopra indicato. Quest'ultime delibere, in quanto	
	modifiche statutarie, rientrano nella competenza	
	dell'assemblea dei soci.	
	Articolo 3	
	DURATA	
	La durata è fissata al 31 dicembre 2070, salvo proroga od	
	anticipato scioglimento da parte dell'assemblea dei soci.	

Articolo 4		
SCOPO - OGGETTO		
	L'impresa sociale esercita in via stabile e principale	
	un'attività di impresa di interesse generale, senza scopo di	
	lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità	
	sociale, adottando modalità di gestione responsabili e	
	trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei	
	lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati	
	alle loro attività.	
	L'attività che costituisce l'oggetto sociale rientra nei	
	settori indicati ai punti i) e k) del comma 1 dell'articolo	
	2 del Decreto Legislativo n.112/2017, ovvero	
	"i) Organizzazione e gestione di attività culturali,	
	artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse	
	attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della	
	cultura e della pratica del volontariato, e delle attività	
	di interesse generale di cui al presente articolo;	
	k) Organizzazione e gestione di attività turistiche di	
	interesse sociale, culturale o religioso".	
	In particolare la società ha per oggetto:	
	- la promozione di siti di interesse artistico e culturale	
	attraverso il volo in mongolfiera, in aereo, giroplano e	
	deltaplano;	
	- altri servizi di prenotazione ed altre attività di	
	assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio;	

	- attività delle guide e degli accompagnatori turistici;	
	- attività di riprese aeree nel campo della fotografia;	
	- attività di organizzazioni che perseguono fini culturali,	
	ricreativi e la coltivazione di hobby;	
	- trasporto aereo non di linea di passeggeri e voli charter	
	finalizzata al trasferimento tra siti culturali;	
	- produzione e vendita di gadget di promozione dei siti	
	culturali;	
	- gestione di aviosuperfici o campi di volo con	
	somministrazione pasti e bevande non alcoliche;	
	- accoglienza alberghiera ove funzionale al raggiungimento	
	dello scopo sociale.	
	La Società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale,	
	potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali	
	ed immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non	
	prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque	
	con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei	
	confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari	
	nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non	
	di collocamento, sia direttamente che indirettamente,	
	partecipazioni in società o consorzi italiani ed esteri	
	aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.	
	La Società intende avvalersi di tutte le agevolazioni di	
	natura fiscale, finanziaria e creditizia emanate o emanande	
	a carattere regionale, nazionale e comunitario.	

	Articolo 5	
	CAPITALE SOCIALE	
	Il capitale è di Euro diecimila (10.000,00) diviso in quote	
	ai sensi dell'articolo 2468 del codice civile.	
	Articolo 6	
	VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE	
	II capitale potrà essere aumentato a pagamento o a titolo	
	gratuito conformemente alle disposizioni di legge in materia.	
	In caso di decisione di aumento del capitale sociale	
	mediante nuovi conferimenti, sono ammessi tutti i	
	conferimenti, anche diversi dal denaro, consentiti dalla	
	legge e spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in	
	proporzione alle partecipazioni da essi possedute.	
	E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente	
	nella delibera di aumento che lo stesso possa essere	
	attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione	
	ai terzi, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482-ter	
	cod. civ.; in tal caso spetta ai soci che non hanno	
	consentito alla decisione il diritto di recesso a norma del	
	successivo articolo 22.	
	Articolo 7	
	VERSAMENTI E FINANZIAMENTI SOCI	
	I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo	
	amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di	
	carattere fiscale, versamenti in conto/capitale ovvero	

	finanziamenti infruttiferi, che non costituiscano raccolta	
	di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti	
	disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.	
	In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme	
	potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali	
	perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di	
	qualunque importo, e ciò previa conforme delibera	
	assembleare.	
	Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova	
	applicazione la disposizione dell'articolo 2467 del codice	
	civile.	
	Articolo 8	
	PARTECIPAZIONI	
	Le partecipazioni attribuite ai soci sono proporzionali ai	
	conferimenti effettuati.	
	I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale	
	alla partecipazione da ciascuno posseduta.	
	Articolo 9	
	TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI	
	Le partecipazioni sono trasferibili per successione a causa	
	di morte.	
	Le partecipazioni possono essere trasferite con atto tra	
	vivi a titolo gratuito solo in favore del coniuge e dei	
	parenti in linea retta.	
	I soci che intendessero trasferire per atto tra vivi a	

	titolo oneroso le proprie partecipazioni devono fare	
	esercitare agli altri soci il diritto di prelazione mediante	
	comunicazione da effettuarsi per raccomandata postale con	
	ricevuta di ritorno, contenente l'indicazione delle modalità	
	della cessione.	
	Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato entro	
	quindici (15) giorni dal ricevimento dell'atto.	
	Nel caso in cui più soci intendano esercitare il diritto di	
	prelazione, le partecipazioni poste in vendita saranno	
	ripartite proporzionalmente al numero delle partecipazioni	
	da ciascun socio possedute.	
	Il diritto di prelazione non si applica nel caso in cui la	
	cessione è effettuata in favore del coniuge o dei parenti in	
	linea retta.	
	Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di	
	cui al presente articolo, in caso di trasferimento per atto	
	tra vivi delle partecipazioni o di costituzione di diritti	
	reali o di garanzia sulle stesse, è richiesto il gradimento	
	dell'organo amministrativo.	
	Pertanto il socio che intenda alienare la propria	
	partecipazione o costituire sulla stessa diritti reali o di	
	garanzia, dovrà comunicare con lettera raccomandata inviata	
	alla società la proposta di alienazione, contenente	
	l'indicazione della persona del cessionario.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	

	essere comunicato al socio ed al cessionario entro trenta	
	(30) giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine senza che al socio richiedente sia	
	pervenuta alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà	
	concesso ed il socio potrà trasferire la partecipazione.	
	La valutazione dell'organo amministrativo dovrà comunque	
	basarsi e rispettare il principio di "non discriminazione"	
	di cui al D.Lgs. 112/2017, e verrà assunta previa	
	istruttoria da svolgersi da parte dell'organo	
	amministrativo, in contraddittorio con l'istante, volta a	
	verificare la coerenza dell'attività e delle caratteristiche	
	del cessionario rispetto allo scopo ed all'oggetto di cui	
	all'articolo 4 del presente statuto e comunque rispetto allo	
	stile di gestione ed al modello di business della società	
	stessa.	
	L'aspirante socio al quale sia stato negato in virtù del	
	gradimento il suo ingresso in società può, con istanza da	
	inviarsi a mezzo raccomandata a.r. presso la sede della	
	società entro dieci (10) giorni dalla notifica di tale	
	diniego, chiedere che della questione venga investita	
	l'assemblea in sede ordinaria la quale dovrà essere riunita	
	entro i successivi dieci (10) giorni per deliberare, con la	
	maggioranza relativa rappresentata in quella seduta, sul	
	riesame del gradimento.	
	In caso di mancato gradimento, al socio spetterà il diritto	

	di recesso.	
	Articolo 10	
	DECISIONI DEI SOCI	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti	
	che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro	
	approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili	
	in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 112/2017;	
	b) la nomina degli amministratori e la loro revoca;	
	c) la nomina del sindaco o del collegio sindacale e del	
	revisore nei casi previsti dal D.Lgs. 112/2017 e la loro	
	revoca;	
	d) la determinazione dei compensi da attribuire ai sindaci	
	ed agli amministratori e, quanto a questi ultimi, nei limiti	
	previsti dal D. Lgs. 112/2017, ove consentito dalla legge;	
	e) l'approvazione dei regolamenti;	
	f) le modificazioni dell'atto costitutivo (e/o statuto);	
	g) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci.	
	Con riferimento alle materie di cui alle lettere f) e g),	
	oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un	

	numero di soci che rappresentano almeno un terzo del	
	capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere	
	necessariamente adottate con il metodo assembleare di cui al	
	successivo articolo 11.	
	In ogni altro caso, invece, le decisioni dei soci possono	
	essere adottate, oltre che con il metodo assembleare, anche	
	con il metodo della consultazione scritta o sulla base del	
	consenso espresso per iscritto.	
	Ogni socio, a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di	
	partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il	
	suo voto vale in misura proporzionale alla sua	
	partecipazione.	
	Non possono partecipare alle decisioni, sia che esse vengano	
	adottate con il metodo assembleare sia che esse vengano	
	adottate con il metodo della consultazione scritta o del	
	consenso espresso per iscritto, i soci morosi (ai sensi	
	dell'articolo 2466 del codice civile) ed i soci titolari di	
	partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge	
	dispongono la sospensione del diritto di voto.	
	Articolo 11	
	DECISIONI DEI SOCI: METODO ASSEMBLEARE	
	A) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA	
	L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo	
	anche fuori della sede sociale, purché in Italia.	
	L'Assemblea viene convocata con avviso consegnato a mano o	

	spedito con lettera raccomandata almeno otto (8) giorni	
	prima di quello fissato per l'assemblea ovvero con uno degli	
	altri mezzi idonei allo scopo in seguito indicati, fatto	
	pervenire ai soci al domicilio risultante dal Registro delle	
	Imprese o comunicato alla società. Nel caso di convocazione	
	a mezzo telefax o posta elettronica certificata, l'avviso	
	deve essere spedito al numero di telefax o all'indirizzo di	
	posta elettronica certificata che siano stati espressamente	
	comunicati dal socio, fermo restando che quelli tra i soci	
	che non intendono indicare un'utenza fax o un indirizzo di	
	posta elettronica certificata o revocano l'indicazione	
	effettuata in precedenza hanno diritto di ricevere la	
	convocazione mediante consegna a mano oppure a mezzo	
	raccomandata A.R..	
	Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il	
	giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle	
	materie da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data	
	ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella	
	adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non	
	risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda	
	convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la	
	prima convocazione.	
	In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa	
	regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero	

	capitale sociale e tutti gli Amministratori ed i Sindaci	
	sono presenti o informati e nessuno si oppone alla	
	trattazione dell'argomento. Se gli amministratori ed i	
	Sindaci non partecipano personalmente all'assemblea,	
	dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da	
	produrre al Presidente dell'assemblea e da conservarsi agli	
	atti della società, nella quale dichiarano di essere	
	informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno	
	e di non opporsi alla trattazione degli stessi.	
	B) INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO	
	Possono intervenire all'assemblea i soci, cui spetta il	
	diritto di voto, risultanti dai documenti depositati presso	
	il Registro delle Imprese alla data della riunione	
	assembleare.	
	II voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla	
	sua partecipazione.	
	C) RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA	
	Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea	
	può farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, dal	
	coniuge o da parenti in linea retta.	
	La delega deve essere scritta, non può essere rilasciata con	
	il nome del rappresentante in bianco e deve essere	
	conservata dalla società.	
	Gli enti e le società legalmente costituiti, possono	
	intervenire all'assemblea a mezzo di persona designata,	

	mediante delega scritta.	
	Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità	
	delle deleghe ed in genere il diritto di intervento	
	all'assemblea.	
	D) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA	
	La presidenza dell'assemblea spetta all'Amministratore	
	Unico, al più anziano dei due Amministratori o al Presidente	
	del Consiglio di Amministrazione; in mancanza l'assemblea	
	eleggerà il proprio Presidente.	
	L'assemblea nomina un segretario anche non socio, e se lo	
	crede opportuno due scrutatori anche estranei.	
	Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare	
	costituzione della stessa, accertare l'identità e la	
	legittimazione dei presenti (e, pertanto, l'esclusione	
	dall'assemblea dei non legittimati), dirigere e regolare lo	
	svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle	
	votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato	
	conto nel verbale.	
	E) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI	
	Per quanto concerne la legale costituzione delle assemblee,	
	nonchè le maggioranze richieste nelle deliberazioni, si fa	
	riferimento alle norme previste dall'articolo 2479-bis del	
	Codice Civile.	
	F) SISTEMI DI VOTAZIONE	
	Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la	

	maggioranza degli intervenuti richieda l'appello nominale.	
	In ogni caso il voto deve essere palese o comunque deve	
	essere espresso con modalità tali da consentire	
	l'individuazione dei soci dissenzienti.	
	G) VERBALIZZAZIONE DELLE DELIBERAZIONI	
	Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal Notaio,	
	se richiesto dalla legge.	
	Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in	
	allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale	
	rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità	
	e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per	
	allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o	
	dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su	
	richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti	
	all'ordine del giorno.	
	II verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la	
	modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un	
	Notaio.	
	Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto	
	pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro	
	delle decisioni dei soci.	
	Articolo 12	
	DECISIONI DEI SOCI: METODO DELLA CONSULTAZIONE SCRITTA E/O	
	DEL CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO	

	Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante	
	consultazione scritta ovvero sulla base del consenso	
	espresso per iscritto. Tale metodo, come precisato	
	nell'articolo 10 del presente statuto, è utilizzabile in	
	alternativa al metodo assembleare sopradescritto	
	all'articolo 11.	
	Tuttavia con riferimento alle modificazioni del presente	
	Statuto, alle decisioni di compiere operazioni che	
	comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto	
	sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci,	
	oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un	
	numero di soci che rappresentano almeno un terzo del	
	capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere	
	necessariamente adottate con il metodo assembleare.	
	Nel caso si opti per il metodo della consultazione scritta	
	dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale	
	dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le	
	eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- l'indicazione dei soci consenzienti;	
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta	
	degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà	
	o astensione;	
	- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che	

	astenuti che contrari, con la precisazione che la mancanza	
	di sottoscrizione equivale a voto contrario.	
	Nel caso si opti per il metodo del consenso espresso per	
	iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal	
	quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i	
	soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno	
	trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in	
	calce alla copia del documento ricevuta, nella quale	
	dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario	
	ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il	
	motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di	
	dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a	
	voto contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno	
	avvenire, all'indirizzo dei soci risultante dal Registro	
	delle Imprese, con qualsiasi mezzo e/o sistema di	
	comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e	
	del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.	
	Ogni socio, a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di	
	partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il	
	suo voto vale in misura proporzionale alla sua	
	partecipazione.	

	Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di	
	una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale	
	sociale.	
	Il procedimento deve concludersi entro quindici (15) giorni	
	dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo	
	della decisione.	
	La decisione assume la data dell'ultima dichiarazione	
	pervenuta nel termine prescelto.	
	La decisione dei soci, adottata ai sensi del presente	
	articolo, dovrà essere trascritta, senza indugio, nel Libro	
	delle decisioni dei soci.	
	Articolo 13	
	AMMINISTRAZIONE	
	Ai sensi del D.Lgs. 112/2017, l'assunzione della carica di	
	amministratore è subordinata al possesso dei seguenti	
	requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:	
	- assenza di precedenti penali e carichi pendenti;	
	- accertata esperienza nelle attività esercitate	
	dall'impresa sociale e/o negli aspetti amministrativi o	
	gestionali generali;	
	- insussistenza di rapporti di lavoro, di rapporti	
	continuativi di consulenza o di prestazione d'opera	
	retribuita o di altri rapporti di natura patrimoniale presso	
	altre imprese sociali, loro controllate o controllanti, tali	
	da comprometterne l'indipendenza o di relazioni di natura	

	economica con la società, in forza di rapporti d'affari, di	
	consulenza professionale o altro, tali da comprometterne	
	l'autonomia di giudizio. Ai fini della valutazione di	
	compatibilità per la sussistenza del requisito di	
	indipendenza, si tiene conto della diversa rilevanza delle	
	funzioni e del diverso ruolo esercitato dai soggetti	
	interessati.	
	Il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed	
	indipendenza dei soggetti nominati alla carica di	
	amministratore deve essere comprovato mediante dichiarazione	
	sostitutiva di atto di notorietà, da produrre alla società	
	entro trenta (30) giorni dalla nomina, a pena di decadenza.	
	Non possono essere nominati componenti dell'organo	
	amministrativo e, se nominati, decadono dall'ufficio:	
	- coloro che si trovano nelle condizioni previste	
	dall'articolo 2382 del codice civile;	
	- coloro che si trovano nelle condizioni di cui al D.Lgs.	
	112/2017.	
	Non possono rivestire la carica di Amministratore i soggetti	
	che rappresentino società con unico socio persona fisica,	
	gli enti con scopo di lucro e le Amministrazioni Pubbliche	
	di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001	
	n.165 e successive modificazioni.	
	La Società può essere amministrata, a scelta dei soci, da un	
	Amministratore Unico, da due Amministratori, con poteri	

	congiunti o disgiunti così come determinato dai soci nella	
	decisione di nomina, oppure da un Consiglio di	
	Amministrazione, composto da tre o cinque membri nel numero	
	che verrà determinato dai soci nella decisione di nomina.	
	In caso di nomina di due Amministratori, con poteri	
	congiunti o disgiunti, opereranno con le modalità di cui	
	agli articoli 2257 e 2258 del codice civile.	
	Se l'amministrazione spetta disgiuntamente, ciascun	
	Amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che	
	l'altro voglia compiere, prima che sia compiuta.	
	La maggioranza dei soci, determinata secondo le rispettive	
	quote di partecipazione, decide sull'opposizione.	
	In ogni caso, la redazione del progetto di bilancio e dei	
	progetti di fusione e scissione nonché le decisioni di	
	aumento del capitale eventualmente attribuite agli	
	Amministratori ai sensi dell'articolo 2481 del codice	
	civile, sono di competenza dell'organo amministrativo e	
	devono essere adottate congiuntamente.	
	L'Amministratore Unico, i due Amministratori con poteri	
	congiunti o disgiunti o il Consiglio di Amministrazione	
	durano in carica per il periodo indicato dai soci nella	
	decisione di nomina e sono rieleggibili.	
	L'Amministratore Unico, i due Amministratori con poteri	
	congiunti o disgiunti ed i componenti il Consiglio di	
	Amministrazione possono essere anche non soci.	

	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute	
	per ragioni del loro ufficio e potrà spettare un compenso da	
	determinarsi dai soci esercizio per esercizio, con divieto	
	assoluto di distribuzione indiretta degli utili attraverso	
	corresponsione di compensi superiori a quelli previsti nelle	
	imprese operanti nei medesimi settori e condizioni.	
	Agli amministratori potrà inoltre spettare, nei limiti	
	innanzi indicati, l'indennità di fine mandato e all'uopo la	
	società è autorizzata a costituire uno specifico fondo di	
	accantonamento o corrispondente polizza assicurativa.	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un	
	Presidente, qualora non vi abbiano provveduto i soci nella	
	decisione di nomina, e può eleggere anche uno o più	
	Amministratori Delegati.	
	Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche fuori della	
	sede sociale, nel territorio nazionale, tutte le volte che	
	il Presidente lo giudica necessario o quando ne è fatta	
	domanda scritta dai Sindaci o dai componenti in numero di	
	due o di tre, rispettivamente a seconda che il Consiglio di	
	Amministrazione sia composto da tre o da cinque consiglieri.	
	Le modalità di convocazione e riunione saranno fissate dal	
	Consiglio stesso.	
	Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono	
	valide se vi è la presenza della maggioranza degli	
	Amministratori in carica e la maggioranza dei voti dei	

	presenti.	
	L'Amministratore Unico, i due Amministratori con poteri	
	congiunti o disgiunti o il Consiglio di Amministrazione	
	hanno i più ampi poteri per la gestione ordinaria e	
	straordinaria della società e potranno effettuare qualsiasi	
	operazione per il raggiungimento degli scopi sociali che non	
	siano dalla legge o dal presente statuto in modo tassativo	
	riservate all'assemblea dei soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie	
	attribuzioni e poteri, compreso l'uso della firma sociale,	
	ad uno o più consiglieri delegati, determinando i limiti	
	della delega, ai sensi e nei limiti previsti dagli articoli	
	2381 e 2475, ultimo comma, del Codice Civile.	
	L'Organo Amministrativo potrà nominare e revocare	
	procuratori, direttori tecnici e amministrativi, fissandone	
	le facoltà, i compiti, le attribuzioni e i compensi.	
	Articolo 14	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: METODO DELLA CONSULTAZIONE	
	SCRITTA E/O DEL CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO	
	Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di	
	Amministrazione, le decisioni dello stesso possono anche	
	essere adottate, in alternativa al metodo collegiale,	
	mediante consultazione scritta ovvero sulla base del	
	consenso espresso per iscritto, nei modi e nei termini	
	previsti per le decisioni dei soci al precedente articolo	

	12, salvo per le materie indicate dall'articolo 2475 ultimo	
	comma del codice civile.	
	Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con	
	il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in	
	carica.	
	La decisione degli Amministratori, adottata ai sensi del	
	presente articolo, dovrà essere trascritta nel Libro delle	
	decisioni degli Amministratori.	
	Gli Amministratori possono stabilire di rimettere la	
	decisione su particolari argomenti o su specifiche	
	operazioni a delibera del Consiglio di Amministrazione da	
	adottarsi col metodo collegiale. Anche una tale decisione va	
	presa con il voto favorevole della maggioranza degli	
	amministratori in carica.	
	Articolo 15	
	RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'	
	La rappresentanza della società spetta all'Amministratore	
	Unico, ai due Amministratori con poteri congiunti o	
	disgiunti così come determinato dai soci nella decisione di	
	nomina o, in caso di nomina del Consiglio di	
	Amministrazione, al Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione ed ai Consiglieri Delegati, se nominati, nei	
	limiti della delega.	
	L'Organo Amministrativo può nominare direttori generali,	
	amministrativi e tecnici determinandone le mansioni e le	

	eventuali retribuzioni, nonchè procuratori per singoli	
	affari o per categorie di affari.	
	Articolo 16	
	DIRITTI DEI SOCI NON AMMINISTRATORI	
	VOLONTARIATO	
	COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI, DEGLI UTENTI E DI ALTRI	
	SOGGETTI INTERESSATI ALLE ATTIVITA'	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento	
	degli affari sociali e di consultare, anche tramite	
	professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i	
	documenti relativi all'amministrazione.	
	Ai lavoratori nell'impresa sociale non può essere	
	corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a	
	quello previsto dai contratti ed accordi collettivi	
	applicabili.	
	In ogni caso la differenza retributiva tra lavoratori	
	dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore al	
	rapporto indicato dalla normativa di riferimento.	
	E' ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il	
	numero dei volontari impiegati nell'attività di impresa,	
	indicati in un apposito registro, non può essere superiore a	
	quello dei lavoratori.	
	L'impresa sociale deve assicurare i volontari che prestano	
	attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli	

	infortuni e le malattie connesse allo svolgimento della	
	attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso	
	terzi.	
	Le prestazioni di attività di volontariato, comunque,	
	possono essere utilizzate sempre in misura complementare e	
	non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di	
	operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.	
	L'impresa Sociale sostiene e promuove adeguate forme di	
	coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri	
	soggetti direttamente interessati alle attività.	
	Per coinvolgimento si intende un meccanismo di consultazione	
	o di partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti ed	
	altri soggetti direttamente interessati alle attività sono	
	posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni	
	dell'Impresa Sociale, con particolare riferimento alle	
	questioni che incidano direttamente sulle condizioni di	
	lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi.	
	Le modalità di coinvolgimento individuate dall'Impresa	
	Sociale terranno conto, tra gli altri elementi, dei	
	contratti collettivi di cui all'articolo 51 del Decreto	
	Legislativo 15 giugno 2015 n.81, della natura dell'attività	
	esercitata, delle categorie di soggetti da coinvolgere e	
	delle dimensioni dell'Impresa Sociale stessa, in conformità	
	a linee guida adottate con Decreto del Ministro del Lavoro e	
	delle Politiche Sociali, sentito il Consiglio Nazionale del	

	Terzo Settore.	
	Delle forme e modalità di coinvolgimento si farà menzione	
	nel bilancio sociale.	
	Con apposito Regolamento in ogni caso saranno disciplinate:	
	a) le modalità della partecipazione dei lavoratori e degli	
	utenti, anche tramite loro rappresentanti, all'assemblea dei	
	soci;	
	b) le modalità di nomina, da parte dei lavoratori ed	
	eventualmente degli utenti, di almeno un componente sia	
	dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo,	
	nei casi previsti dalla legge.	
	I lavoratori dell'impresa sociale, a qualunque titolo	
	prestino la loro opera, hanno i diritti di informazione,	
	consultazione e partecipazione nei termini e con le modalità	
	specificate nei regolamenti aziendali o concordati dagli	
	organi di amministrazione dell'impresa sociale con loro	
	rappresentanti. Degli esiti del coinvolgimento deve essere	
	fatta menzione nel bilancio sociale.	
	Articolo 17	
	ORGANO DI CONTROLLO	
	Ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 112/2017, la società,	
	con decisione da adottarsi ai sensi dell'articolo 10 del	
	presente statuto, deve nominare un Sindaco o un Collegio	
	Sindacale aventi i requisiti di cui agli articoli 2397,	
	comma 2, e 2399 del codice civile.	

	I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello	
	statuto e sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del	
	Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n.231, qualora	
	applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto	
	organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto	
	funzionamento.	
	I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio	
	dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa	
	sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui	
	agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D.Lgs. 112/2017, ed	
	attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in	
	conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2,	
	del citato Decreto. Il bilancio sociale dà atto degli esiti	
	del monitoraggio svolto dai sindaci.	
	I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di	
	ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere	
	agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi	
	di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su	
	determinati affari.	
	Ai sensi del D.Lgs. 112/2017, l'assunzione della carica di	
	Sindaco è subordinata al possesso dei requisiti di	
	onorabilità, professionalità ed indipendenza indicati	
	all'articolo 13 del presente statuto.	
	Il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed	

	indipendenza dei soggetti nominati alla carica di sindaco	
	deve essere comprovato mediante dichiarazione sostitutiva di	
	atto di notorietà, da produrre alla società entro trenta	
	(30) giorni dalla nomina, a pena di decadenza.	
	Non possono rivestire la carica di sindaco i soggetti che	
	rappresentino società con unico socio persona fisica, gli	
	enti con scopo di lucro e le Amministrazioni Pubbliche di	
	cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165	
	e successive modificazioni.	
	Articolo 18	
	SINDACO O COLLEGIO SINDACALE	
	In caso di nomina del Collegio Sindacale, esso sarà composto	
	da tre membri effettivi e due supplenti. Il Presidente del	
	Collegio Sindacale è nominato dai soci, con la decisione di	
	nomina del Collegio stesso.	
	Il Sindaco o il Collegio Sindacale nominato durano in carica	
	tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei	
	soci di approvazione del bilancio relativo al terzo	
	esercizio dell'incarico.	
	Il Sindaco o i componenti del Collegio Sindacale sono	
	rieleggibili.	
	La retribuzione annuale del Sindaco o del Collegio	
	Sindacale, con divieto assoluto di distribuzione indiretta	
	degli utili, è determinata dai soci all'atto della nomina	
	per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	

	Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al	
	Sindaco o al Collegio Sindacale, i quali devono tener conto	
	della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la	
	denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un	
	ventesimo del capitale sociale il Sindaco o il Collegio	
	Sindacale devono indagare senza ritardo sui fatti denunciati	
	e presentare le loro conclusioni ed eventuali proposte	
	all'assemblea.	
	All'organo di controllo, anche monocratico, si applicano le	
	disposizioni in tema di società per azioni, in quanto	
	compatibili.	
	Articolo 19	
	REVISORE	
	Ai sensi della vigente normativa di settore, la revisione	
	legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una	
	società di revisione legale iscritti nell'apposito registro	
	o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori	
	legali.	
	Non può essere nominato alla carica di revisore e se	
	nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni	
	previste dell'articolo 2399 del codice civile.	
	Il corrispettivo del revisore, con divieto assoluto di	
	distribuzione indiretta degli utili, è determinato dai soci	
	all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo	
	ufficio.	

	L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del	
	bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.	
	Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo	
	stesso in materia di società per azioni.	
	Articolo 20	
	ESERCIZIO SOCIALE - BILANCI	
	Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Organo	
	Amministrativo provvederà alla compilazione del bilancio di	
	esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le	
	vigenti norme di legge.	
	Per ciascun esercizio, inoltre, la società è tenuta a	
	redigere il bilancio sociale nel rispetto delle linee guida	
	adottate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle	
	Politiche Sociali e della normativa di settore.	
	Il bilancio sociale dovrà essere depositato presso il	
	Registro delle Imprese e pubblicato sul sito internet della	
	società.	
	I bilanci di esercizio e sociale devono essere presentati ai	
	soci per l'approvazione entro centoventi (120) giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale.	
	Qualora particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i	
	limiti e le condizioni previsti dall'articolo 2364 del	
	Codice Civile, i bilanci possono essere presentati entro il	

	maggior termine di centottanta (180) giorni; in quest'ultimo	
	caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro	
	relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio	
	redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.	
	Articolo 21	
	UTILI	
	Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere	
	dedotta una somma corrispondente al cinque per cento (5%) da	
	destinare alla riserva legale finchè questa non abbia	
	raggiunto il quinto del capitale sociale.	
	Salvo la possibilità prevista dal comma 3 dell'articolo 3 e	
	dall'articolo 16 del D.Lgs. 112/2017, l'impresa sociale deve	
	destinare eventuali utili ed avanzi di gestione allo	
	svolgimento dell'attività statutaria e ad incremento del	
	patrimonio.	
	Fatto salvo quanto previsto nel presente statuto ed ai sensi	
	della normativa di settore, è vietata la distribuzione,	
	anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e	
	riserve comunque denominati, a fondatori, soci, lavoratori e	
	collaboratori, amministratori ed altri componenti degli	
	organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi	
	altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.	
	Articolo 22	
	RECESSO DEL SOCIO	
	A) CASI DI RECESSO	

	Il diritto di recesso compete:	
	- ai soci che non hanno consentito al cambiamento	
	dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o	
	scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla	
	revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una	
	o più cause di recesso previste dal presente Statuto;	
	- ai soci che non hanno consentito al compimento di	
	operazioni che comportano una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei	
	diritti attribuiti ai soci;	
	- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal	
	presente Statuto.	
	B) MODALITA' DI ESERCIZIO DEL RECESSO	
	L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso,	
	nei casi previsti al precedente comma 1), dovrà essere	
	spedita all'Organo Amministrativo mediante lettera	
	raccomandata con Avviso di Ricevimento entro trenta giorni	
	dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera	
	che legittima il diritto di recesso; se il fatto che	
	legittima il recesso è diverso da una deliberazione da	
	iscrivere al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta	
	giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il diritto	
	di recesso può essere esercitato solo per l'intera	
	partecipazione. La partecipazione per la quale è esercitato	
	il diritto di recesso non può essere ceduta. Il recesso non	

	può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di	
	efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione	
	che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento	
	della società.	
	La lettera raccomandata di cui sopra dovrà indicare le	
	generalità del socio recedente, il suo domicilio nonché	
	l'ammontare della partecipazione di cui è titolare.	
	C) RIMBORSO DELLA PARTECIPAZIONE DEL SOCIO RECEDUTO	
	I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere	
	il rimborso del capitale effettivamente versato ed	
	eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al	
	terzo comma lettera a) dell'articolo 3 del D. Lgs. 112/2017.	
	Il rimborso del capitale deve essere eseguito entro	
	centottanta (180) giorni dalla comunicazione del recesso	
	fatta alla società.	
	Articolo 23	
	ESCLUSIONE DEL SOCIO	
	Nel caso di socio che, a titolo di conferimento, si sia	
	obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore	
	della società, lo stesso può essere escluso qualora non sia	
	più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di	
	conferimento.	
	Può essere escluso anche il socio che sia stato interdetto,	
	che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato	
	con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta	

	l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.	
	L'esclusione deve essere approvata dai soci con apposita	
	delibera da adottarsi esclusivamente con il metodo	
	assembleare di cui all'articolo 11. Per la valida	
	costituzione dell'assemblea e per il calcolo della	
	maggioranza richiesta non si tiene conto della	
	partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, il	
	quale tuttavia potrà intervenire alla riunione assembleare	
	ma senza diritto di voto.	
	La delibera di esclusione deve essere comunicata con	
	raccomandata con ricevuta di ritorno al socio escluso e	
	l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla	
	comunicazione suddetta.	
	II socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua	
	partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni del	
	precedente articolo 22 lett. C) in tema di rimborso della	
	partecipazione del socio recedente.	
	Articolo 24	
	SCIoglimento - LIQUIDAZIONE - DEVOLUZIONE	
	Lo scioglimento anticipato volontario della società è	
	deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze	
	previste per la modifica del presente Statuto.	
	In tal caso nonché verificandosi una delle altre cause di	
	scioglimento previste dall'articolo 2484 del codice civile	
	ovvero da altre disposizioni di legge o del presente	

	Statuto, l'Assemblea con apposita deliberazione da adottarsi	
	sempre con le maggioranze previste per la modifica del	
	presente statuto, dispone:	
	- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del	
	collegio in caso di pluralità di liquidatori;	
	- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui	
	spetta la rappresentanza della società;	
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	- i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla	
	cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche	
	di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti	
	necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi	
	compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli	
	rami, in funzione del miglior realizzo.	
	In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei	
	liquidatori si applica la disposizione dell'articolo 2489	
	del codice civile e, pertanto, i liquidatori potranno	
	compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della	
	società.	
	La società può in ogni momento revocare lo stato di	
	liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di	
	scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le	
	maggioranze richieste per le modificazioni del presente	
	Statuto. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso.	
	Per gli effetti della revoca si applica l'articolo 2487-ter	

	del codice civile.	
	Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e	
	sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in	
	quanto compatibili, anche durante la liquidazione.	
	Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII	
	Libro V del Codice Civile (artt. 2484 e seguenti).	
	In caso di scioglimento della società o di perdita	
	volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio	
	residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai	
	soci, eventualmente rivalutato o aumentato ai sensi	
	dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 112/2017, e dedotti	
	gli eventuali dividendi deliberati e non distribuiti nei	
	limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) del D.Lgs.	
	112/2017, è devoluto ad altri enti del Terzo Settore	
	costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai Fondi per la	
	promozione e lo sviluppo di imprese sociali.	
	Articolo 25	
	REGOLAMENTI	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i Regolamenti	
	interni, richiamati dal presente Statuto ovvero dalla	
	normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio	
	disciplinare il funzionamento dell'Impresa Sociale.	
	In tutti i casi i Regolamenti verranno sottoposti	
	all'approvazione dell'Assemblea.	
	Articolo 26	

	DISPOSIZIONI VARIE E RINVIO	
	Si precisa che:	
	- il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra	
	di loro, è quello che risulta dall'iscrizione nel Registro	
	delle Imprese;	
	- per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le	
	norme di legge in materia di società a responsabilità	
	limitata.".	
	Art.9) Le spese tutte del presente atto, accessorie e	
	conseguenziali, ammontanti presuntivamente a circa euro	
	millecinquecento (1.500,00), cedono a carico della società.	
	Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale	
	ho dato lettura ai costituiti che lo approvano e confermano	
	sottoscrivendolo con me Notaio.	
	Consta di undici fogli scritti con sistema elettronico e con	
	inchiostro indelebile da persona di mia fiducia e da me	
	Notaio completato a mano su facciate quaranta e fin qui	
	della presente.	
	Il presente atto viene sottoscritto alle ore dodici e minuti	
	trenta.	
	Firmato:	
	Vincenzo Capitelli	
	Serrapiglia Emilia	
	Longobardi Rosa	
	Emma Taricco	